

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

## **Impugnazione inammissibile? Si paga una somma pari al contributo unificato.**

*Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.*

## **Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.1.2014, n. 773**

*...omissis...*

1.- Il ricorso è inammissibile, siccome proposto dalla Provincia di Pisa non già avverso la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato (n. 5032/2011) che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e disposto che la causa proseguisse per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio senza definire neppure parzialmente il merito, ma avverso la sentenza definitiva (n.5096/2012) che, senza ovviamente statuire sulla giurisdizione, s'è pronunciata nel merito annullando gli atti impugnati (dunque, in senso sfavorevole alla Provincia la quale, in ordine alla sorte dei contratti conclusi a seguito dell'aggiudicazione, prospetta oggi la giurisdizione del giudice ordinario, benchè avesse proposto appello proprio avverso l'affermazione in tal senso del Tribunale amministrativo regionale).

Va detto che la prima delle due citate sentenze del Consiglio di Stato, appunto espressasi nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo, era stata invece fatta segno di ricorso per cassazione dalle società oggi resistenti, che allora sostenevano la giurisdizione del giudice ordinario e che a quel ricorso hanno peraltro rinunciato.

2.- Ora, è benvero che la logica che presiede alla inammissibilità del ricorso

immediato per cassazione - ex art. 360 c.p.c., comma 3, - contro la sentenza che abbia deciso solo sulla questione di giurisdizione è che, per attingere il livello del giudizio di legittimità, la soccombenza non deve essere virtuale ma effettiva e dunque riguardare il fondo della controversia (ex multis, Cass., sez. un.; nn. 23891/2010, 2755/2012, 9588/2012) e che, pertanto, perchè sia reso possibile l'accesso alla Corte sulla questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza non definitiva (nella specie, del giudice speciale di secondo grado) che solo quella questione abbia deciso, è necessario che la parte risulti poi soccombente nel merito (giacchè, se risultasse vincitrice, non avrebbe alcun interesse a dolersi della decisione sulla giurisdizione). Ma, per contestare la giurisdizione affermata dal giudice di secondo grado con la sentenza non definitiva, a seguito della sentenza definitiva il ricorso va pur sempre indirizzato avverso la prima e non avverso la seconda sentenza.

Nel caso in esame, dalla lettera del ricorso (pag. 4, quarta e quinta riga), dalla sentenza prodotta in copia dal ricorrente e dallo stesso contenuto dell'esposizione in fatto inequivocamente risulta che il ricorso è stato rivolto avverso la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 5962/2012 del 27.11.2012, e non già contro la sentenza non definitiva n. 5032/2011, come erroneamente affermato dalla ricorrente in memoria (a pag. 6, quinta e sesta riga).

3.- Va soggiunto che ad identiche conclusioni sull'inammissibilità del ricorso si addiverrebbe, per la stessa ragione (e per quella ulteriore che non risulta formulata riserva facoltativa di ricorso ex art. 361 c.p.c., comma 1), se si ritenesse - ma tanto va escluso per ragioni che è superfluo esporre - che, rigettando i motivi di appello delle due società circa la predicata illegittimità dell'annullamento in autotutela per motivi diversi dalla ravvisata non convenienza economica dell'operazione, la sentenza non definitiva avesse deciso anche su alcune domande e non solo sulla giurisdizione.

4.- Le spese seguono la soccombenza.

5.- Il ricorso è stato notificato il 15.2.2013, dunque in data successiva a quella (31.1.2013) di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il cui art. 1, comma 17, ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore:

"Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Essendo il ricorso inammissibile, deve provvedersi in conformità.

p.q.m.

LA CORTE DI CASSAZIONE, sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che, per ciascuna delle controricorrenti, liquida in Euro 12.200, di cui 12.000 per compensi, oltre agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civile, il 26 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014

La Nuova Procedura Civile